

Il disegno di legge delega sotto il profilo della tecnica normativa *

FABIO PACINI**

Sommario: 1. Premessa: disabilità e riassetto della normativa. – 2. Il nodo del grado d’innovatività, dai “testi unici” ai “codici di settore”. – 3. Verso un Codice per la persona con disabilità? Il disegno di legge delega. – 3.1. Il procedimento di adozione dei decreti legislativi. – 3.2. Monitoraggio (e valutazione?).

Data della pubblicazione sul sito: 6 marzo 2021

Suggerimento di citazione

F. PACINI, *Il disegno di legge delega sotto il profilo della tecnica normativa*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo è stato elaborato nell’ambito di un progetto di ricerca condotto in collaborazione con ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) ed è inserito nella sezione monografica del fascicolo a cura di Elena Vivaldi e Andrea Blasini.

** Ricercatore t.d. in Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo. Indirizzo mail: pacini@unitus.it.

1. Premessa: disabilità e riassetto della normativa

Nelle politiche relative alla persona con disabilità è particolarmente stringente la necessità di garantire concreta attuazione a diritti che richiedono, spesso, una pluralità d'interventi coordinati. La garanzia dell'effettività di tali diritti ha una diretta derivazione costituzionale, come appare fin dalla limpida formulazione degli articoli 2 e 3 Cost., e non solo¹; è inoltre presente, oggi, una rilevante "copertura" proclamata a livello sovranazionale². Al contempo, il tema del riassetto delle disposizioni normative secondo schemi organici, assieme ad aspetti quali la "buona scrittura" delle leggi, rappresenta una delle principali sfide che lo Stato e le Regioni sono chiamati ad affrontare affinché il proprio ordinamento sia all'altezza dei compiti loro assegnati dalla Costituzione e dalle Carte che, a livello sovranazionale, ci si è impegnati a rispettare. È ormai ampiamente condivisa la percezione del rilievo del riassetto di settore nel complessivo quadro del sistema delle fonti, stante la perdita di centralità dei Codici "storici" (civile e penale in primo luogo) a favore di una legislazione speciale di dettaglio. Lo studio del fenomeno si è poi quasi sempre incrociato con le più ampie istanze di semplificazione e qualità della normativa in senso ampio, seguendone da presso le varie fasi che si sono succedute, fino appunto alla consapevolezza dell'importanza del riordino mediante raccolte normative organiche. Negli ultimi decenni, ai

¹ E. ROSSI, *Agire per la tutela dei diritti oggi: alcune considerazioni*, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA, L. PEPINO (a cura di), *Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali*, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 451 ss.; *amplius*, ID., *Commento all'art. 2* e A. GIORGIS, *Commento all'art. 3, comma 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, UTET, Torino, 2006; cfr. A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 14 ss. Si vedano inoltre, specificamente sulla disabilità, G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità durante la crisi economica*, in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica*, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 209 ss. ed E. VIVALDI, *Disabilità e diritti sociali: dal contesto internazionale a quello regionale*, in F. BIONDI DAL MONTE, E. VIVALDI (a cura di), *Disabilità e "dopo di noi". Strumenti ed esperienze*, Cesvot, Firenze, 2013, pp. 17 ss.

² Anche per riferimenti ulteriori alla tutela "multilivello" si veda di recente P. ADDIS, *Suonala ancora Sam: la Corte di giustizia dell'Unione europea e le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità sul posto di lavoro*, in *DPCE Online*, n. 4/2020, pp. 2971 ss.; diffusamente, A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma*, cit., in part. pp. 48 ss., e in precedenza C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), *Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 297 ss.; C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 41 ss.; cfr. R. BELLI, *Vivere eguali. Disabili e compartecipazione al costo delle prestazioni*, FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 25 ss.

diversi livelli di governo la questione del riassetto normativo è stata dunque affrontata come problematica connessa con la – concettualmente ben diversa – semplificazione amministrativa, intesa come riduzione degli oneri “burocratici” richiesti al cittadino³. Una rappresentazione plastica di questo fenomeno è data dalla nota legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. *Bassanini*). Profili di semplificazione normativa e amministrativa vi s'intrecciano, legandosi a loro volta all'ampliamento delle competenze regionali e la modernizzazione dell'apparato statale.

Da un punto di vista di politica del diritto, risistemando enunciati normativi all'interno di un sistema organico si va a guidare in maniera più stringente l'opera dell'interprete; l'ordinamento “ricomposto” si fa meno puntiforme e frammentario, quindi potenzialmente più efficace nella tutela dei diritti, aumentando la capacità d'incidenza sulla realtà. Si consideri, tuttavia la sfida ulteriore posta dal tema qui ad oggetto: appare ben difficile ricondurre la disabilità a concetto astratto, laddove quel che è tangibile è l'esistenza di persone con differenti disabilità⁴. E ciascuna persona con disabilità ha diritto a veder rispettata la propria peculiare storia e le proprie aspirazioni, inclinazioni e progetti, insuscettibili di essere ricondotti a una sola “materia”. Dunque, in un'ottica orientata ai diritti ed alla loro effettività, per un riassetto è necessario “tagliare” trasversalmente l'agire pubblico, incentrando il testo sulla persona del destinatario, adottando una prospettiva volta a cogliere il complesso (e la complessità) degli interventi ma, soprattutto, della volontà e delle aspirazioni della persona con disabilità.

Al contempo, considerando l'ineliminabile funzione (anche) “comunicativa” di un testo di legge, un'operazione del genere ha senso se volta ad impostare ed accompagnare concretamente quel cambio di paradigma culturale che – nel solco tracciato dalla Costituzione – porti ad una concezione orientata ai diritti della *persona*, e in particolare della persona con disabilità. È questo cambio culturale a cui deve mirare uno strumento giuridico di riassetto, che possa poi risultare la base sulla quale innestare riforme ulteriori.

2. Il nodo del grado d'innovatività, dai “testi unici” ai “codici di settore”

Fin dagli albori dell'esistenza dell'Italia come stato unitario, le riforme settoriali sono state sovente accompagnate da collazioni del materiale normativo sparso che

³ Per una ricostruzione del dibattito si veda fra i molti E. ALBANESI, *Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, in part. pp. 49 ss.

⁴ La stessa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità parla, nel Preambolo, di disabilità come «concetto in evoluzione». Cfr. per gli aspetti definitori L. BUSATTA, *L'universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale*, in F. CORTESE, M. TOMASI (a cura di), *Le definizioni nel diritto*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2016, pp. 335 ss.

andava a comporre, appunto, il “testo unico”⁵; l’uso della parola “codice” è rimasta, invece, a lungo legata all’esperienza delle grandi codificazioni secondo il modello napoleonico. Per quanto riguarda gli aspetti che qui rilevano, cioè, un modello sorto con dichiarata funzione unificante (e uniformante⁶) di alcuni, grandi settori della vita del cittadino da parte dello Stato: idea di chiarezza ed univocità nel segno della legge.

Nel contesto attuale dell’ordinamento italiano, invece, è ben noto lo stato caotico in cui versa lo stesso sistema legislativo, di talché sono spesso invocati interventi di “semplificazione”, peraltro intendendo con ciò anche concetti molto diversi l’uno dall’altro⁷. Procedendo per sommi capi, date la pluralità e la complessità dei compiti (attivi o, almeno, di regolazione) che lo Stato è oggi chiamato a svolgere, si è affermata – dopo un cammino tutt’altro che lineare – l’idea di procedere ad un riassetto per singoli settori.

In quest’ottica, il principale snodo diventa quindi il grado d’innovatività di ciascuna operazione: mero coordinamento o riforma contestuale al riordino? In base alla scelta operata (dal legislatore) fra le due possibilità, è possibile analizzare l’idoneità dello strumento utilizzato – solitamente, una legge delega – a raggiungere lo scopo perseguito. Subito dopo l’infelice parentesi dei testi unici misti (comprendenti cioè disposizioni legislative e regolamentari insieme), la politica di riassetto normativo dell’ordinamento italiano si è indirizzata sullo strumento, appunto, dei codici di settore, basati sullo schema dell’art. 20 della l. n. 59 del 1997 novellato, da ultimo, dalla l. n. 246 del 2005 e “affinato” con l’apporto del Consiglio di Stato in sede consultiva (in part. Cons. Stato, ad. gen. 25 ottobre 2004); si è inteso, con ciò, riorientare la semplificazione normativa verso una più spiccata innovatività e coerenza interna dei testi⁸.

Inoltre, come indicato dall’art. 20 della l. n. 59 del 1997, l’operazione di riassetto delle disposizioni primarie non dovrebbe prescindere dal contestuale riassetto delle disposizioni di rango regolamentare, opportunamente coordinando le due operazioni; due testi separati, quindi, ma pensati e “costruiti” nell’ambito di una stessa operazione (com’è avvenuto nel caso del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice

⁵ Per un sintetico *excursus* storico, si rimanda a R. VIRIGLIO, *La neocodificazione: riordino e riforma della legislazione per mezzo di testi unici e codici*, Jovene, Napoli, 2007, p. 9 e ss.

⁶ Cfr. quanto premesso da P. ADDIS, *Francia: l’istituzione dell’Haut Conseil à la Vie Associative*, *Non profit*, 2013, 4, p. 141 e ss.

⁷ Per tutti si vedano E. ALBANESI, *Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale*, cit. e S. PANIZZA (a cura di), *La qualità degli atti normativi e amministrativi*, Pisa University Press, Pisa, 2016.

⁸ Cfr., diffusamente, G. SAVINI, *Esperienze di nuova codificazione: i “codici di semplificazione di settore”*, Cedam, Padova, 2007, pp. 55 e ss.

dell'ordinamento militare, che ha visto la luce assieme al d.P.R. n. 90 del 2010, comprendente le disposizioni regolamentari nella stessa materia e organizzato secondo lo stesso schema). Al contempo, è assolutamente necessario – e dovrebbe essere specificato già nella legge delega – che sia disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni che si vanno a sostituire.

Gli ultimi decenni sono stati nel complesso caratterizzati da una politica di semplificazione che si rivela – per così dire – continua e discontinua al contempo⁹: si dichiara una costante tensione per il fine, ma si susseguono mezzi diversi. Peraltro, anche la riforma del Titolo V della Costituzione ha cambiato – o avrebbe dovuto cambiare – almeno in parte i termini del dibattito sulle politiche di semplificazione normativa, non solo per il più ampio spazio che si trovano ad avere le Regioni, ma anche per il diverso ruolo che viene attribuito alla normativa statale nel suo complesso, in grado – teoricamente – di riverberare su qualunque attività di semplificazione o riassetto¹⁰. Peraltro, proprio le Regioni si sono dimostrate da sempre più ricettive degli stimoli provenienti dalla dottrina con riferimento alle tecniche normative¹¹. Valgono però per tutti i livelli di governo le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, per il quale «se il modello illuministico della codificazione è sicuramente scomparso [...], l'esigenza di raccogliere organicamente le norme che disciplinano una stessa materia si fa sempre più pressante: tale esigenza ha consentito, negli ultimi anni, un ritorno anche del concetto di codificazione [...]. Siamo in una fase storica nella quale all'idea regolativa del codice si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore»¹².

Chiaramente, una codificazione unitaria delle politiche in favore della persona con disabilità deve tener conto del pluralismo delle realtà che va a normare. Del resto, accanto alla frammentazione – per così dire – “patologica” della normativa vi è anche la “fisiologica” pluralità di fonti dovuta alla (più o meno consapevole) presa d'atto di un contesto multiforme: il riassetto della normativa e la sua risistemazione in un *corpus* unitario non devono in nessun modo sacrificare questa ricchezza di esperienze, quanto piuttosto consentirne un più agevole dispiegarsi

⁹ Cfr. B.G. MATTARELLA, *La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 190 ss.

¹⁰ Si rimanda in proposito a V. CASAMASSIMA, *Le leggi annuali di semplificazione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2002*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 272 s.

¹¹ Si vedano ad esempio il capitolo *La qualità della legislazione regionale*, in R. ZACCARIA (a cura di), *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, Grafo, Brescia, 2011, p. 277 ss. e il Libro III di P. COSTANZO (a cura di), *Codice di drafting*, in www.tecnichenormative.it (costantemente aggiornato).

¹² Cons. Stato, ad. gen. 25 ottobre 2004, par. 2.3

tramite un quadro normativo accessibile e chiaro. Come chiaramente sintetizzato dal Consiglio di Stato, infatti, un possibile risvolto negativo della codificazione di settore è infatti dato dal «frazionamento degli aspetti soggettivi che contrasta con riordino e semplificazione», per cui «la codificazione di settore [...] non deve condurre al paradosso di sconfessare le finalità stesse dell'accorpamento e portare a conseguenze ulteriori la decodificazione. Si potrebbero inoltre causare antinomie e incongruenze tra i codici di settore, frammentando ulteriormente l'ordinamento in sottosistemi a principi separati e autonomi, con discontinuità, contraddizioni e incertezze reciproche [...]»¹³. Il Consiglio di Stato ha quindi operato una condivisibile distinzione fra i casi nei quali il decentramento di norme generali in codici di settore è accettabile e quelli nei quali, invece, sortirebbe effetti negativi: il discrimine sta nelle caratteristiche di «complessità, specialità, tecnicismo circa rapporti interpretati connotati da una funzione di protezione o di garanzia»¹⁴.

3. Verso un Codice per la persona con disabilità? Il disegno di legge delega

All'art. 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, «uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, riordinare e semplificare, anche innovandole, le disposizioni vigenti in materia di disabilità, anche ai fini della definizione del 'Codice per la persona con disabilità'». Al di là della sua scarsa portata normativa (al massimo di ausilio all'interpretazione), mostra consapevolezza del quadro costituzionale e sovranazionale il richiamo, nell'art. 1, all'attuazione «degli articoli 2, 3, 31, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed all'«armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità».

L'art. 2 pare delimitare l'*oggetto* della delega, che appunto per l'art. 76 Cost. ha da essere definito. Vi è un elenco, dalla *a*) a *i*), dei settori nei quali i decreti legislativi sono chiamati ad intervenire, dalla definizione della condizione di disabilità al suo accertamento, disciplina dei relativi benefici etc.¹⁵.

Principi e criteri della delega, anch'essi requisiti indefettibili per l'art. 76 Cost., sono elencati all'art. 3; si va dalla lettera a) alla lettera p), e in alcuni di questi punti

¹³ Cons. di Stato, adunanza del 24 febbraio 2010, par. 1.2.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Per comodità, si elencano qui per esteso: a) definizione della condizione di disabilità; b) accertamento e certificazione; c) disciplina dei benefici; d) sistemi di monitoraggio, verifica e controllo; e) promozione della vita indipendente e contrasto dell'esclusione sociale; f) abilitazione e riabilitazione; g) istruzione e formazione; h) inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali; i) accessibilità e diritto alla mobilità.

si prevede una sottopartizione indicata da numeri. Ai fini di questo contributo, appare il caso di esaminare partitamente le lettere dalla a) alla e), in quanto direttamente concernenti l'operazione sotto il profilo della tecnica con la quale si delega il potere al Governo.

Alla lettera a) si prevede che il legislatore delegato debba «organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività». Ciò è appunto coerente con la finalità di un riassetto di materiale normativo in precedenza “sparso”, in base all'assunto per il quale una volta “riordinato” esso possa risultare più comprensibile e fruibile dagli interessati come dagli operatori. Di particolare interesse la lettera b), per la quale il Governo è chiamato a «coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

Assume un certo rilievo, anche sotto il profilo dell'operazione “culturale” sottesa a questa operazione, l'aspetto previsto *sub c)*: «adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo». Com'è noto, infatti, persistono nell'ordinamento una pleora di diverse parole e locuzioni per indicare la persona con disabilità, assai spesso desuete se non, addirittura, offensive o comunque ormai percepite come sgradevoli: si pensi, per tutte, alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, che fa riferimento alla «persona handicappata»¹⁶. Doveroso – e cruciale per una buona riuscita dell'operazione sotto il profilo della qualità normativa – quanto indicato alla lettera d), ovvero indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Paradossalmente, invece, non chiarissimo il contenuto della lettera e), «assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività»: non appare evidente, infatti, in che rapporto ciò dovrebbe stare con quanto previsto alla lettera a). Forse in termini, per così dire, di versante “sostanziale” di quanto si prevede di fare, sotto il profilo formale, con la lettera a); non è chiaro però, allora, perché ci si riferisca alla *disciplina* e non all'attività in sé.

3.1 Il procedimento di adozione dei decreti legislativi

Merita senz'altro attenzione l'art. 1 comma 4, laddove si delinea un procedimento articolato per l'adozione dei decreti legislativi. Si prevede infatti, anzitutto, quanto segue: «I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del

¹⁶ Sul rilievo del linguaggio normativo si veda, per tutti, SENATO DELLA REPUBBLICA, *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia. Atti del convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione*, Roma, 2017.

Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza Unificata che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere, o, ove occorra, è acquisita l'intesa della medesima Conferenza ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1997». Come indicato nel *Rapporto sullo stato della legislazione* con riferimento a 2017 e 2018, la «tendenza più interessante della giurisprudenza del biennio preso in esame è costituita dall'attenuazione del risalente orientamento per il quale il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo», malgrado in alcune occasioni (sent. n. 65 del 2016 e sent. n. 43 del 2016), la Corte abbia nuovamente ribadito che la funzione legislativa ed il suo procedimento non sono soggetti alle procedure di leale collaborazione. E del resto, già nel precedente *Rapporto* si notava come la configurazione regionalista ed autonomista dello Stato implicasse, con l'assetto competenziale delineato in Costituzione, «una condivisione dei percorsi di riforma», rilevando come proprio la legislazione delegata risultasse «funzionale anche a facilitare tale condivisione, almeno a livello governativo, consentendo l'espressione di pareri ed intese della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata sugli schemi dei decreti legislativi»¹⁷.

Quanto a deleghe in grado – per così dire – d'incidere sostanzialmente sul tessuto normativo, se non di vera e propria “riforma”, l'attività consultiva *de qua* ha ricevuto una valorizzazione in tempi recenti ad opera della sentenza della Corte costituzionale che nel 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune deleghe *ex l.* 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. *Legge Madia*) nella parte in cui prevedono «che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del *parere* reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa *intesa* in sede di Conferenza Stato-Regioni», oppure «previo *parere*, anziché previa *intesa*, in sede di Conferenza unificata»¹⁸. Ciò, però, in quanto nel caso di specie risulta «palese il concorso di competenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente», per cui il – pur lecito – intervento del legislatore statale deve «muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questo caso a guidare

¹⁷ Così la *Nota di sintesi* del *Rapporto sullo stato della legislazione 2015-2016*, p. 21 s.

¹⁸ Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 251. Inoltre, i termini della sentenza sono stati precisati in seguito dalla stessa Corte nella sentenza 13 dicembre 2017, n. 261 (in part. punto 6.2.4. del *Cons. in dir.*), con particolare riferimento alla possibilità – ma anche e soprattutto il dovere – per le Regioni di impugnare la stessa legge delega, qualora essa sia «connotata da un tasso di specificità e concretezza tale da comportare una lesione dell'interesse della Regione».

i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie». Dunque, poiché le disposizioni impugnate toccano «sfere di competenza esclusivamente statali e regionali, il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione deve essere individuato nella Conferenza Stato-Regioni»¹⁹, e solo l'*intesa* in tal sede, contraddistinta da una procedura che consente lo svolgimento di genuine trattative, garantisce un reale coinvolgimento delle autonomie coinvolte²⁰. In tempi ancor più recenti, tale indicazione è stata precisata *a contrario*: nella sentenza n. 161 del 2019, la Corte ha affermato che «la riconduzione alla competenza legislativa [*esclusiva*] statale esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione, in particolare con riguardo alla procedura di adozione dei decreti legislativi», richiamando (solo) la stessa sentenza n. 251 del 2016, e dunque di fronte alla prevalenza della competenza legislativa statale esclusiva deve «negarsi la necessità del ricorso all'*intesa*», anche con riferimento alla legislazione delegata²¹.

L'art. 1, comma 4 prevede poi che gli schemi siano «trasmessi al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere da rendere nel termine di quarantacinque giorni e, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

Entrano quindi in gioco, come sovente accade nelle deleghe più articolate, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari.

Con riferimento al primo, si tratta di una declinazione particolare della sua "tradizionale" competenza consultiva; al di là della formulazione della singola delega, ormai esso risulta avere una sorta di competenza "generalizzata" quanto alle politiche di organizzazione della pubblica amministrazione e di semplificazione normativa, con particolare intensità dalla fine degli anni Novanta

¹⁹ Punto 4.2.1. del *Cons. in dir.*

²⁰ Punto 4.2.2. del *Cons. in dir.*

²¹ Punto 6.1. del *Cons. in dir.*

in poi²². A proposito dell'attività consultiva in generale del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo, e malgrado quanto ha riguardato la predisposizione del Codice del processo amministrativo²³, è stato segnalato di recente che negli ultimi anni «l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi dei decreti legislativi è previsto solamente in relazione a quelli attuativi della riforma delle amministrazioni pubbliche (ad eccezione del decreto legislativo per il riordino della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti) e del sistema degli appalti»²⁴.

La previsione, invece, di un parere parlamentare nella predisposizione dei decreti legislativi si è fatta così costante da ingenerare ormai «la convinzione che un intervento del Parlamento, dopo il conferimento della delega, sia in qualche modo “necessario”, perché, ormai, al fondo, più rispondente alla logica dell'istituto»²⁵. La questione è particolarmente interessante per la difficoltà di definire quale effettivamente sia tale «logica»: infatti, è forse uno dei pochi punti fermi nell'analisi del fenomeno “delegazione legislativa” proprio il suo essere meccanismo duttile, tanto utile quanto sfuggibile in virtù del «nesso indissolubile» che lo lega alla forma di governo parlamentare e – per suo tramite – alle più piccole alterazioni dell'equilibrio dinamico tra Legislativo ed Esecutivo²⁶. In ogni caso, anche alla luce di una recente ricerca sul periodo 1996-2016, «il parere parlamentare non solo è sistematicamente previsto, ma è sempre più spesso parte di un procedimento complesso, strutturato in maniera plurale e polifasica, attraverso il coinvolgimento di altri organi chiamati a esprimere pareri al Governo»²⁷. Le commissioni parlamentari sono, del resto, una tipica sede di

²² Si veda l'approfondita analisi di E. FRONTONI, *Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 109 ss.; più di recente G. FONTANA, *Considerazioni critiche sul ruolo del Consiglio di Stato nella più recente attività di semplificazione normativa*, in *Federalismi.it*, n. 3/2015, pp. 2 ss. In precedenza E. MALFATTI, *Rapporti tra deleghe legislative e delegificazioni*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 70 ss.; P. CARNEVALE, *Codificazione legislativa e normazione secondaria nel nuovo modello di semplificazione delineato dalla l. n. 229 del 2003*, in *Dir. soc.*, n. 4/2015, pp. 584 s.

²³ Sul quale G. FONTANA, *Considerazioni critiche sul ruolo del Consiglio di Stato*, cit., pp. 22 ss.

²⁴ G. MARCHETTI, *La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 258.

²⁵ Così, invero criticamente, A. CELOTTO, E. FRONTONI, voce *Legge di delega e decreto legislativo*, in *Enc. dir.*, VI agg., Giuffrè, Milano, 2002, p. 713.

²⁶ Cfr. S. STAIANO, voce *Legge di delega e decreto legislativo delegato*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, VIII, Milano, 2008, p. 758.

²⁷ SENATO DELLA REPUBBLICA-UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO, *Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare. Documento di analisi n. 11*, dicembre 2017, p. 7.

negoziazione²⁸, e non stupisce quindi che ad esse si guardi in cerca di quella che è stata suggestivamente definita «leale collaborazione tra enti»²⁹.

Anche nel disegno di legge delega qui ad oggetto è previsto il c.d. “doppio parere”, dunque un ritorno in Commissione se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari³⁰; tuttavia tali casi, se non ricevono attenzione mediatica, hanno un “costo politico” risibile (e in ogni caso vengono solitamente “risparmiati”: ad esempio, usato al Senato solo 3 volte nella XV leg., 2 volte nella XVI, sale a una quindicina nella XVII³¹).

Si prevede poi all’art. 1 comma 5 che, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo. Lo strumento della delega integrativa e correttiva ha una *ratio* improntata «allo scopo di consentire al legislatore di ritornare ‘a caldo’ su alcune delle scelte compiute nella predisposizione del decreto legislativo, alla luce delle indicazioni provenienti dalle prime esperienze applicative», sul presupposto per il quale una normativa «fortemente innovativa, oppure [...] tecnicamente assai complessa, o infine [...] operante in settori di estrema delicatezza, possa dare origine ad una serie di problemi interpretativi e/o applicativi, e richieda pertanto, presumibilmente, all’indomani della sua entrata in vigore, uno o più interventi legislativi correttivi; e si precostituisce perciò un *iter* preferenziale per questi interventi, il quale tende a riprodurre, nei rapporti tra governo e parlamento, l’assetto già realizzatosi in sede di elaborazione del decreto legislativo ‘principale’ (incluso, pertanto, il parere parlamentare)»³². Lo strumento, che con alterne

²⁸ Cfr. E. ALBANESI, *Pareri parlamentari e limiti della legge*, Giuffrè, Milano, 2010, *passim* ed in part. pp. 220 ss.

²⁹ E. MALFATTI, *Attorno al “volto procedurale” delle deleghe legislative (attorno ai pareri)*, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), *Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 336.

³⁰ Cfr. I. DEL VECCHIO, *Tendenze in materia di delegazione legislativa nella giurisprudenza recente*, in *Federalismi.it*, n. 3/2015, pp. 17 ss.

³¹ SENATO DELLA REPUBBLICA-UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO, *Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare*, cit., p. 41.

³² N. LUPO, *Deleghe e decreti legislativi ‘correttivi’: esperienze, problemi, prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 131; si tratta dunque, dopo la fase nella quale il Parlamento attribuisce la delega al Governo e quella nella quale il Governo stesso provvede alla sua attuazione, di una «terza fase, che potremmo definire di *sperimentazione* delle riforme predisposte dal Governo con i decreti legislativi “di prima attuazione”» (M. CARTABIA *L’effettività come presupposto e vittima dei decreti legislativi integrativi e correttivi*, in AA. VV., *L’effettività tra sistema delle fonti e controlli: alcuni casi emblematici*, nei *Quaderni dell’effettività* diretti da A. BARDUSCO e F. PIZZETTI, Giuffrè, Milano, 1998, p. 85).

fortune³³ s'inserisce nel contesto di una sempre più complessa fase d'implementazione delle politiche promosse dagli interventi legislativi³⁴, si pone tuttavia problematicamente nei confronti dei limiti di cui all'art. 76³⁵. In ogni caso, questo tipo di previsione ricorre assai di frequente a partire dagli anni Novanta³⁶, risultando – pur con accenti alterni – sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza costituzionale³⁷.

3.2 Monitoraggio (e valutazione?)

Appare senz'altro da salutare favorevolmente l'attenzione che il testo riserva – *verbatim* – ai sistemi di monitoraggio, verifica e controllo dell'attuazione della normativa in materia di disabilità, in particolare all'art. 1, comma 2 lett. *d*) e comma 3 lett. *i*). In tale ultima *sedes*, in particolare, vengono inseriti fra i principi e criteri direttivi quelli di: «rivedere i contenuti e le modalità di monitoraggio, controllo e verifica cui sono tenute le amministrazioni centrali a vario titolo coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di disabilità, redendo, tra l'altro, più efficace, anche attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti telematici, l'attività ispettiva volta a prevenire e reprimere eventuali abusi nella fruizione dei benefici» (n. 1); «istituire un'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con compiti di verifica, controllo e consultazione sull'attuazione dei

³³ N. LUPO, *Deleghe e decreti legislativi 'correttivi'*, cit., pp. 39 ss. se ne ripercorre la storia, dal suo sorgere nel contesto della riforma tributaria del 1971 (sulla cui genesi sotto questo profilo cfr. M. CARTABIA, *L'effettività come presupposto e vittima dei decreti legislativi integrativi e correttivi*, cit., pp. 88 ss.) alla sua successiva scomparsa fino al recupero alla fine degli anni Ottanta e la sua “fortuna” nelle legislature XI e XII; più di recente si veda M. RUOTOLO, *I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva*, in *La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008*, Milano, 2009, pp. 41 ss.

³⁴ N. LUPO, *Deleghe e decreti legislativi 'correttivi'*, cit., pp. 131 ss.

³⁵ Oltre a destare perplessità connesse all'opacità del procedimento di formazione dei decreti legislativi rispetto alla pubblicità del procedimento legislativo ordinario, ed anche quanto alla ulteriore “precarizzazione” sostanziale della fonte primaria (N. LUPO, *Deleghe e decreti legislativi 'correttivi'*, cit., pp. 141 ss.); su entrambi i profili cfr. M. CARTABIA, *L'effettività come presupposto e vittima dei decreti legislativi integrativi e correttivi*, cit., pp. 104 ss.

³⁶ Cfr. M. CARTABIA, *I decreti legislativi integrativi e correttivi: virtù di governo e vizi di costituzionalità?*, in V. COCOZZA e S. STAIANO (a cura di), *I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale. Atti del Convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 67).

³⁷ Si veda la ricostruzione (critica) di M. RUOTOLO, *I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva*, cit. pp. 73 ss.; più di recente G. MARCHETTI, *La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo*, cit., p. 289, ove si osserva come la Corte stia mantenendo la sua «tradizionale» posizione (permissiva) al riguardo.

diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché sul rispetto degli standard di qualità dei servizi ad essi erogati» (n. 2); «prevedere misure di tutela del consumatore-utente con disabilità, anche attraverso la previsione dell'obbligo per tutte le amministrazioni, nonché per i soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici, di indicare in modo specifico nelle carte dei servizi i diritti, anche di natura risarcitoria, che spettano alle persone con disabilità» (n. 3); «riordinare gli organismi pubblici di consultazione in materia di persone con disabilità, secondo criteri di semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa» (n.4).

Quello di garantire il monitoraggio dell'effettiva implementazione di quanto previsto in via legislativa è – con tutta evidenza – un punto cruciale. Anche a prescindere dalle considerazioni di carattere più generale sulla valutazione delle politiche sociali³⁸, in questi ambiti «un fattore che rende possibile il passaggio dal servire ad avere cura, o da essenziale inteso come minimo a essenziale come condizione di scelta/autonomia è la diversa prospettiva con cui si costruisce l'azione dei servizi, ovvero il riconoscersi come *sistemi di ricerca* e non solo di produzione/erogazione, più o meno standardizzata, di prestazioni»³⁹. In altre parole, oltre all'ovvio versante di garanzia dell'effettività e della qualità della prestazione erogata, per far sì che un sistema di welfare sia in continua evoluzione e agisca quindi come attivo promotore di sviluppo e non di mera erogazione, lo stesso dev'essere messo in condizione di “riflettere” di continuo su se stesso, e per farlo ha bisogno – anzitutto – di dati, e di una continua attività di valutazione. Com'è stato rilevato già alcuni anni addietro, «sul piano del governo delle *policies*, questo comporta che sulla base della percezione-riconoscimento di un problema considerato rilevante, evidenziato che esso esprime un bisogno degno di ottenere risposta, ipotizzato un percorso per dare attuazione a quella risposta, stabilito metodo e procedure per tale attuazione, indicati gli obiettivi da raggiungere e come misurarli, definito un disegno progettuale che permetta di valorizzare al meglio le risorse materiali e immateriali disponibili, si attiva una risposta che nella sua costruzione contenga gli elementi di verificabilità, ovvero di evidenziazione della

³⁸ Si rimanda piuttosto alla bibliografia in materia: *ex plurimis*, U. DE AMBROGIO (a cura di), *Valutare gli interventi e le politiche sociali*, Carocci, Roma, 2003; M. MORETTI, *Valutazione e politiche sociali*, Aracne, Roma, 2006; C. GORI (a cura di), *Come cambia il welfare lombardo. Una valutazione delle politiche regionali*, Maggioli, Rimini, 2011, in part. pp. 259 ss.; A. VERGANI (a cura di), *Prove di valutazione. Libro bianco sulla valutazione in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2013, in part. il capitolo di U. DE AMBROGIO, *La valutazione delle politiche sociali in Italia: alcune riflessioni su venti anni di esperienze*, pp. 154 ss.; U. DE AMBROGIO, C. DESSI, V. GHETTI, *Progettare e valutare nel sociale: esperienze e metodi*, Carocci, Roma, 2013.

³⁹ M. CAMPEDELLI, *Conclusioni. Nella crisi, un diritto “di” welfare? Tra evidenze, diritti e sperimentabilità*, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA, L. PEPINO (a cura di), *Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali*, cit., p. 610.

corrispondenza o meno a quanto ipotizzato in termini di obiettivi raggiunti o non raggiunti»⁴⁰. Lo schema quindi, in pratica, degli scopi delle clausole valutative: «si tratta, prima di tutto, di condividere una base informativa comune (set d'indicatori) significativa e pertinente all'ambito di applicazione, ovvero in grado di rispondere ad obiettivi ben precisi e di analizzare un fenomeno [...] nella sua completezza in termini di: misurabilità, semplicità di lettura e interpretazione, accessibilità per chi deve compiere le analisi su di essi; riproducibilità e rappresentabilità del fenomeno; controllabilità; confrontabilità, sia su base geografica che su base temporale; puntualità nella rilevazione; dimensionalità adeguata»⁴¹.

Non è invece previsto nel testo un "classico" strumento di monitoraggio, ovvero la relazione al Parlamento sull'attuazione; ciò però non appare particolarmente problematico alla luce di quanto si dirà tra breve. Quello delle relazioni è uno strumento tradizionale di dialogo, "collaborazione"⁴² tra organi esecutivi e legislativi, che sembra seguire – più che influenzare – l'evoluzione di tale dialogo, in particolare per quanto riguarda il ruolo della legge: «da strumento generale ed astratto di regolamentazione preventiva dei comportamenti degli individui, la legge è divenuta un mezzo cui il decisore pubblico ricorre sempre più frequentemente per trasformare la società. La legge è oggi diretta al raggiungimento di fini specifici: di conseguenza, è necessario conoscere cosa accade dopo la sua approvazione e cercare di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi che attraverso di essa si intendevano realizzare»⁴³. Questo è quindi il punto cruciale per l'analisi qui proposta⁴⁴; si registra, inoltre, come la previsione delle relazioni abbia conosciuto una significativa accentuazione a partire dagli anni Novanta⁴⁵, in concomitanza con i tentativi di valorizzare le funzioni non legislative delle assemblee rappresentative⁴⁶. Ciò acquista peraltro «un significato ulteriore legato a questo

⁴⁰ Ivi, p. 611.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Utilizzando il termine che compare, quale filo conduttore dell'analisi, in un'ampia e approfondita (ancorché risalente) trattazione dedicata al tema: L. DEGRASSI, *Le relazioni al Parlamento. Verso nuove forme di collaborazione costituzionale*, Vita e Pensiero, Milano, 1993.

⁴³ F. ROSA, *Le relazioni governative al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi*, in M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive. Vol. I, La nuova forma di governo delle regioni*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 442.

⁴⁴ Peraltro, si fa notare Ivi, p. 446, proprio nel settore delle politiche sociali – e della disabilità in particolare: Ivi, p. 451 – vi è consueto utilizzo dell'istituto della relazione al Parlamento.

⁴⁵ I. CIOLLI, *Le relazioni del Governo al Parlamento tra funzione di controllo e tecnica legislativa*, in *Pol. dir.*, n. 1/2002, p. 53.

⁴⁶ D. SICLARI, *Il controllo parlamentare sugli atti non normativi del Governo e l'esame di documenti trasmessi al Parlamento dal Governo e da altre Autorità: profili evolutivi*, in R.

nuovo compito delle assemblee, che consiste nell'intervenire direttamente nella valutazione della qualità e dell'efficacia della legge, alla luce della sua attuazione. La relazione diventa così anche un mezzo per verificare se l'atto normativo primario sia in grado di raggiungere gli obiettivi che la maggioranza parlamentare ha definito»⁴⁷. Strumenti quindi di controllo politico, ma che «svolgono indirettamente anche una funzione di informazione» per le assemblee stesse, che «ha lo scopo di stimolare un'attività legislativa "successiva" di miglioramento della normativa in vigore»⁴⁸.

Tuttavia, non può essere taciuta la manifesta, acclarata debolezza dello strumento stesso. Senza che sia possibile in questa sede un'analisi dettagliata, infatti, ci si limita a registrare da un lato l'assenza di vincoli cogenti per l'organo esecutivo volti a garantire l'effettiva presentazione della relazione, e più in generale il suo essere – di solito – al contempo controllore e controllato in tale attività⁴⁹; dall'altro, sono le stesse assemblee a non valorizzare tale possibilità, dando quasi sempre scarso seguito alla presentazione delle relazioni⁵⁰. Com'è stato efficacemente sintetizzato in dottrina, quindi, «rispetto alle previsioni legislative, il numero delle relazioni effettivamente presentate [...] è notevolmente inferiore. Spesso non sono presentate nei tempi previsti, qualche volta non lo sono proprio, ma, sempre più di sovente, è la Commissione a cui sono presentate che non dà seguito all'*iter* con il dibattito che le relazioni meriterebbero»⁵¹.

Piuttosto, questo potrebbe essere un ottimo banco di prova per provare ad inserire strumenti di interlocuzione tra Parlamento e Governo improntati alla valutazione delle politiche pubbliche, un tema sul quale la letteratura (anche) giuridica sta lavorando con attenzione crescente. Come è stato efficacemente sintetizzato con riferimento ai Consigli regionali infatti (anche se il discorso può essere ampliato), «la funzione legislativa di un'assemblea non può terminare con l'approvazione della legge, perché occorre riscontrare il suo grado di attuazione e i benefici apportati per verificare l'efficacia delle scelte politiche compiute allo scopo di consentire al legislatore di intervenire nuovamente per apportare le

DICKMANN, S. STAIANO (a cura di), *Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. L'esperienza dell'Italia*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 354.

⁴⁷ I. CIOLLI, *Le relazioni del Governo al Parlamento tra funzione di controllo e tecnica legislativa*, cit., p. 54.

⁴⁸ Ivi, p. 70.

⁴⁹ F. ROSA, *Le relazioni governative al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi*, cit., p. 460.

⁵⁰ Ivi, p. 449 ss.

⁵¹ I. CIOLLI, *Le relazioni del Governo al Parlamento tra funzione di controllo e tecnica legislativa*, cit., p. 67.

modifiche che consentano il raggiungimento ottimale dei risultati prefissati»⁵². Un contributo rilevante alla valutazione delle politiche pubbliche da parte delle assemblee elettive⁵³ è stato dato dalle Regioni, e dai Consigli regionali in particolare⁵⁴: si tratta ad oggi di una pluralità di esperienze dal vario grado di successo⁵⁵, che però ha visto – se non altro – l’esperto inserimento nell’ordinamento italiano del concetto di valutazione delle politiche pubbliche (anche negli Statuti), oltretutto di “tipici” strumenti a ciò volti. Tra questi, la previsione – in particolare, nei regolamenti consiliari – di specifiche “missioni” valutative attivabili da una commissione o da una (ristretta) minoranza di consiglieri, organi interni dedicati alla valutazione e, soprattutto, clausole valutative, ovvero «previsioni di legge che attribuiscono ai soggetti incaricati dell’attuazione il compito di elaborare e sottoporre al Consiglio le informazioni utili a conoscerne le modalità e a valutarne gli effetti sui diretti destinatari»⁵⁶. Del resto, com’è stato condivisibilmente affermato, «l’obiettivo di garantire la buona qualità della legislazione richiede interventi non episodici che non operino al di fuori di un disegno organico e continuativo: sono necessarie la predisposizione di una molteplicità di strumenti tra loro collegati operanti in diversi momenti dell’*iter* di formazione dell’atto legislativo e la creazione di strutture e modalità stabili e permanenti, secondo l’insegnamento che si può trarre da alcune esperienze straniere (Stati Uniti, Svizzera, Francia) e da quella comunitaria»⁵⁷.

Questo tipo di attività relativa alle politiche sociali non può essere, ovviamente, esclusivo appannaggio delle assemblee legislative, ma risulterebbe assai opportuno che da esse venisse svolto – si ribadisce – sia per la loro capacità d’incidere *direttamente* sul processo decisionale che per la loro possibilità di contribuire, quali soggetti qualificati, al dibattito pubblico e quindi, in definitiva, alla funzione di garanzia della responsabilità (politica) degli esecutori.

⁵² M. PICCHI, *Commento all’art. 45*, in P. CARETTI, M. CARLI, E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana. Commentario*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 222.

⁵³ Su cui si veda E. GRIGLIO, *La valutazione delle politiche pubbliche in parlamento: riflessioni comparate e note sull’esperienza del Senato*, in *Federalismi.it*, n. spec. 3/2019.

⁵⁴ Cfr. P. CHIRULLI, *La valutazione delle politiche pubbliche e le assemblee elettive. Brevi cenni sul Senato riformato*, in *Rivista AIC*, n. 4/2016, in part. p. 12.

⁵⁵ In particolare, dato il rilievo delle Regioni in questi ambiti, sulla valutazione delle politiche sociali si veda U. DE AMBROGIO, D. MESINI e S. PASQUINELLI, *Le esperienze regionali di valutazione*, in *Prospettive sociali e sanitarie*, n. 17-18/2009.

⁵⁶ M. PICCHI, *Commento all’art. 45*, cit. p. 224). Si vedano sul punto anche M. SISTI, *La valutazione delle politiche pubbliche nelle assemblee legislative*, in E. ROSSI (a cura di), *Studi pisani sul Parlamento VI*, Pisa University Press, Pisa, pp. 60 ss. e A.M. SOLDANO, *L’analisi ex-post delle leggi nei consigli regionali e le “clausole valutative”*, in *Amministrazione in cammino*, 2010, pp. 5 ss.

⁵⁷ M. PICCHI, *Commento all’art. 45*, cit. p. 221.